
L'EREDITÀ DI SALVATORE RICCOBONO

ATTI DELL'INCONTRO
INTERNAZIONALE
DI STUDI

(Palermo, 29-30 marzo 2019)

a cura di
Mario Varvaro

HISTORY, LAW & LEGAL HISTORY - 2

L'EREDITÀ DI SALVATORE RICCOBONO

a cura di **Mario Varvaro**

Director

Mario Varvaro

Scientific Board

Christian Baldus (Heidelberg)
Licia Califano (Urbino)
Luigi Capogrossi Colognesi (Roma)
Marta Cartabia (Milano)
Guido Clemente (Firenze)
Sara Domianello (Messina)
Giovanni Fiandaca (Palermo)
Enrico Follieri (Foggia)
Flavia Frisone (Lecce)
Elisabetta Grande (Alessandria)
Patrizia Guarnieri (Firenze)
Umberto Laffi (Pisa)
Laura Moscati (Roma)
Luca Nogler (Trento)
Annick Peters-Custot (Nantes)
Emanuela Prinzivalli (Roma)
Serena Quattrococo (Alessandria)
Eugenio Ripepe (Pisa)
Boudewijn Sirks (Oxford)
Giusto Traina (Paris)
Cristina Vano (Napoli)
Giovanna Visintini (Genova)
Andreas Wacke (Köln)

Editorial Board

Rosaria Crupi
Monica De Simone
Manfredi Matassa

E-mail: hllh@unipa.it

ISSN: 2724-4857

ISBN cartaceo: 978-88-5509-245-6

ISBN online: 978-88-5509-246-3

© Copyright 2020 New Digital Frontiers srl

Via Serradifalco, 78

90145 Palermo - Italia

www.newdigitalfrontiers.com

INDICE GENERALE

NOTA DEL CURATORE	VII
SALVO RANDAZZO IL 'DISORDINE' DI RICCOBONO: UNA PREFAZIONE A <i>SOGGETTO</i>	XI
MATTEO MARRONE UN ALLIEVO DI SALVATORE RICCOBONO: LAURO CHIAZZESE	1
LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI RICCOBONO E LA SCUOLA ROMANA	5
MARIO VARVARO RICCOBONO E LA CRITICA INTERPOLAZIONISTICA	21
PIERANGELO BUONGIORNO SALVATORE RICCOBONO EDITORE DI FONTI: DAI <i>FIRA</i> ALLA <i>PALINGENESIA CODICIS</i>	75
JOSÉ-DOMINGO RODRÍGUEZ MARTÍN EL VALOR DE LAS FUENTES JURÍDICAS BIZANTINAS PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO ROMANO EN EL PENSAMIENTO DE RICCOBONO	115
GIANNI SANTUCCI I DIRITTI REALI IN SALVATORE RICCOBONO TRA CRITICA INTERPOLAZIONISTA ED ETICA CRISTIANA	143
GIACOMO D'ANGELO IL POSSESSO NELL'OPERA DI RICCOBONO	169
THOMAS FINKENAUER RICCOBONO E LA <i>STIPULATIO</i>	193
SEBASTIAN LOHSSE RICCOBONO E LA <i>NEGOTIORUM GESTIO</i>	217
CHRISTIAN BALDUS CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	229



**Università
degli Studi
di Palermo**

Unterstützt von / Supported by



Alexander von Humboldt
Stiftung / Foundation

I DIRITTI REALI IN SALVATORE RICCOBONO TRA CRITICA INTERPOLAZIONISTICA ED ETICA CRISTIANA

GIANNI SANTUCCI

Università degli Studi di Trento

Abstract: Riccobono was persuaded that the compilers of Justinian, influenced by Christian ethic, had interpreted the Roman law of property in a social perspective, abandoning the classical law characterized by individualistic conception. The essay analyzes contents and methods of Riccobono's interpretation and stresses the relationship between interpolation criticism and influence of Christianity. *

Parole chiave: Salvatore Riccobono; diritto romano; diritti reali; critica interpolazionistica; etica cristiana.

1. Premessa

Nonostante un tale esordio possa apparire bizzarro se non addirittura sconveniente, vorrei aprire il mio intervento manifestando un punto di disaccordo con quanto Salvatore Riccobono scrisse in un tardo contributo apparso sul *Bullettino dell'Istituto di diritto romano*, dove annoverava fra le sue "colpe", quella "di non aver seguito nella produzione scientifica l'impulso che veniva da dentro e dalla speciale preparazione nel campo della esegesi e della dogmatica giuridica".¹ Almeno con riguardo all'impegno profuso dal maestro palermitano nello studio dei diritti reali, infatti, mi pare che si dovrebbe piuttosto affermare il contrario. Rilevanza di proprie scelte interiori nell'approccio alla ricerca, cura esegetica e rigore dogmatico costituiscono, a mio giudizio, gli architravi su cui costantemente poggiano le indagini di Riccobono in tale ambito. Altri fattori ne caratterizzano il *ductus*, fra cui l'ingente mole di fonti messe sotto minuziosa osservazione e l'inedito interesse per il pensiero e le opere dei singoli giuristi:² una consapevole tendenza alla storicizzazione che marca definitivamente la distanza dalle impostazioni pandettistiche che, peraltro, avevano giocato un ruolo non secondario nella sua formazione scientifica.³

Com'è noto, i rapporti reali hanno occupato una posizione non marginale all'interno dell'opera scientifica di Riccobono, che sappiamo essere

* Riproduco il testo nella forma predisposta per l'esposizione orale, salvo talune modifiche formali fra cui l'omissione di parole di circostanza e dei doverosi ringraziamenti. Ho conservato il tono semplice e discorsivo, limitandomi nelle note ad indicare la bibliografia essenziale.

1 Riccobono 1947: 30.

2 Sono gli anni dell'esordio nella romanistica dello studio biografico dei *prudentes*. Per un primo inquadramento generale mi permetto di rinviare a Santucci 2012: 141-146. Più specificatamente e di recente con attenzione a Riccobono: Nardozza 2012: 687-692.

3 Sull'influenza del magistero di Bernhard Windscheid su Riccobono, si veda da ultimo Varvaro 2013: 1685.

tanto copiosa quanto policroma.⁴ Gli argomenti che si affollano non sono pochi: accessione, alveo abbandonato, comunione, *ius tollendi*, pertinenze, *retentio*, servitù prediali, spese, superficie, usufrutto, uso; e non aggiungo la figura giuridica che credo fu per Riccobono il 'tema dei temi': il possesso, con le ramificazioni direttamente annesse, oggetto in questa sede di una relazione specifica.

Basta una lettura fuggevole e rapsodica per cogliere la varietà dei temi e la peculiarità dei singoli contributi, caratterizzati da precise individualità nelle premesse, nei percorsi e negli obiettivi; offrirne ora un quadro esaustivo ed analitico nel limitato tempo di una relazione, oltre che divenire operazione difficile se non addirittura impossibile, risulterebbe di certo poco felice se si vogliono cogliere i profili metodologici e le impostazioni culturali di fondo che caratterizzano questa parte dell'opera riccoboniana. Meglio svolgere un nucleo di riflessioni di più largo respiro, privilegiando alcuni contributi rispetto ad altri e, nel loro esame, circoscrivere l'attenzione solo a peculiari e rilevanti profili.

Riccobono ha consegnato alla romanistica decisive lezioni di metodo, ha svelato fasi e fattori dell'evoluzione del diritto romano, ne ha indicato una compiuta rappresentazione. Gli esiti di tale mole scientifica sono stati discussi, acquisiti e talora rifiutati nei singoli e variegati filoni della ricerca, e, infine, nella romanistica più recente contestualizzati in una storia della storiografia. Non credo si possa dar torto ad Antonio Guarino quando ebbe a scrivere che "l'opera scientifica di lui fa ormai parte integrale della cultura di ciascuno di noi".⁵ La statura scientifica del maestro palermitano è stata ampiamente illustrata nel tempo:⁶ risulterebbe ozioso ripercorrere nuovamente in questa sede quanto già scritto con competenza e dovizia di particolari, tuttavia è opportuno indugiare brevemente su talune scelte di fondo che hanno guidato la ricerca di Riccobono, la cui verifica ci permetterà di com-

4 Utile al riguardo l'analitica rassegna condotta da Giovanni Baviera in occasione della celebrazione del quarantennale dell'insegnamento del maestro palermitano: Baviera 1936: xxx-xcii.

5 Guarino 1993: 43.

6 Recenti illustrazioni della biografia scientifica di Riccobono si rinvengono in Marrone 2003a: 855-867 e Varvaro 2013: 1685-1688; Varvaro 2016: 394-397, ove sono racchiusi ragguagli bibliografici sulle numerose testimonianze tributate alla figura dello studioso dalla romanistica nel tempo (ulteriori riferimenti si ritrovano anche in Bartocci 2012: ix-xi, alle ntt. 1-2). Più in particolare sul magistero e la scuola di Riccobono si veda per tutti Marrone 2003b: 595-602, mentre specificatamente per una descrizione dell'opera scientifica di Riccobono nella romanistica non si possono certamente dimenticare, seppur in parte datati e caratterizzati talora da un spirito agiografico (già osservato nella storiografia), gli ampi e documentati contributi di Giovanni Baviera e dell'allievo Lauro Chiazzese: Baviera 1936: xix-cviii; Chiazzese 1939: xlii-lviii. Sull'incidenza nella romanistica degli indirizzi metodologici e delle concezioni di Riccobono una documentata analisi con numerosi riferimenti bibliografici in Albertario 1935: 83-86 e una sintesi in Chiazzese 1961: 301-305. Successivamente ritengo significative, fra le altre, le testimonianze di Riccardo Orestano (Orestano 1981: 713-720; Orestano 1987: 553-556), i cui rapporti scientifici con il maestro Riccobono sono lumeggiati da Mantello 1998: xxxiv-xxxix. Si vedano anche i contributi di Mario Talamanca, anche con particolare riferimento alla storia del *Bullettino dell'Istituto di diritto romano*: Talamanca 1982: 709-716; Talamanca 1988: cxxiii-cxxvii. Particolare, ma degna di interesse la *Nota di lettura* di Mario Lauria alla ristampa del *Sommario delle lezioni di istituzioni*: Lauria 1980: v-viii. Infine, più di recente, sul pensiero di Riccobono: Nardoza 2012: 33-38; Santucci 2016: 88-92.

prendere meglio e in profondità le prospettive con cui lo studioso indagò i temi dei diritti reali.

2. Ruolo e limiti della critica interpolazionistica

Innanzitutto il tema delle interpolazioni:⁷ il lungo e proficuo periodo di perfezionamento che Riccobono condusse in Germania e il suo avvio all'attività di ricerca coincisero, come tutti sanno, con l'affermarsi di quell'approccio critico sui testi romani che vedeva in Otto Gradenwitz, di cui Riccobono fu allievo,⁸ uno dei padri ispiratori che nel 1887 aveva dato alle stampe un saggio monografico divenuto presto celebre.⁹ Ora, a parte un paio di eccezioni, tutti gli studi dedicati espressamente ai diritti reali, o che comunque coinvolgono in modo non incidentale questi temi, appartengono al primo ventennio della produzione scientifica dello studioso. In questo periodo ricomprendo alcune ricerche presenti nel celeberrimo 'corpus' *Dal diritto romano classico al diritto moderno. A proposito del fr. 14 D. X, 3 Paulus III 'ad Plautium'* del 1917, considerato, almeno in parte, uno spartiacque del lungo percorso scientifico dello studioso. Posteriore, anche se di poco, un saggio in tema di costituzione delle servitù del 1922,¹⁰ mentre risale agli ultimi anni della sua attività un breve contributo sulla sopravvenienza della *mala fides*.¹¹ I diritti reali, quindi, costituiscono una parte significativa degli interessi scientifici del "primo Riccobono",¹² del "Riccobono ... della prima maniera", volendo mutuare l'espressione da Antonio Guarino, che aveva definito questo periodo dello studioso come quello della "critica, anzi ipercritica, che si risolveva in indagini esegetiche minutissime, generalmente coronate da giudizi radicali circa le presunte, vastissime, interpolazioni postclassiche, e soprattutto giustinianee".¹³

Ora, che Riccobono sia da annoverare fra i pionieri della critica interpolazionista in Italia non credo sia fatto che si possa in alcun modo revocare in dubbio. Già lo rivendicava fieramente Giovanni Baviera nelle Onoranze palermitane del 1936,¹⁴ che, fra l'altro, raccoglievano un nutrito *Elenco delle interpolazioni segnalate da S. Riccobono*,¹⁵ e l'allievo Biondo Biondi affermava nella commemorazione presso l'Accademia dei Lincei nel 1959: "potrò sbagliare od esagerare, ma ritengo che il vero fondatore della critica, intesa

7 In argomento per una ricognizione generale cfr. Santucci 2016: 78-87, con riferimenti bibliografici alle note 76 e 77.

8 Sulla figura dell'autorevole romanista in particolare nei rapporti con Riccobono si veda Varvaro 2018: 55-100.

9 Gradenwitz 1987; anticipato da un saggio sulla *Savigny-Zeitschrift* del 1986 (Gradenwitz 1886: 45-84), annata della rivista in cui trovava pubblicazione un altro significativo saggio in questa direzione a firma di Fridolin Eisele (Eisele 1886: 15-31).

10 Riccobono 1922: 333-362.

11 Riccobono 1948: 25-35.

12 Così Varvaro 2018: 74 e 77.

13 Guarino 1993: 45.

14 Baviera 1936: xxxi.

15 Guarneri Citati 1936: xciii-ciii.

non come esercitazione filologica e frammentaria, ma come mezzo di ricostruzione organica di dottrine e di storia degli istituti, sia proprio Riccobono¹⁶. Com'è noto, la pubblicazione del già ricordato contributo *Dal diritto romano classico al diritto moderno*,¹⁷ è il momento da cui si è soliti far iniziare la svolta metodologica di Riccobono – addirittura di “clamorosa conversione” parlò Odoardo Carrelli¹⁸ – che lo portò a combattere l'esasperato fervore dell'interpolazionismo, il quale troppe volte si risolveva in una meccanica e sterile analisi formale a scapito di un'indagine sulla genuinità dei testi finalizzata a verificarne la tenuta della sostanza dogmatica e dei contenuti, spesso conservati in età giustiniana, nonostante gli interventi della mano compilatoria.¹⁹ In realtà, come anche di recente si è ribadito,²⁰ Riccobono richiamò fin dai suoi primi lavori – e quindi ben prima della ‘fatidica’ data del 1917 – la necessità di un uso sorvegliato di tale metodologia, anche se massiccio e diffuso. Da una parte egli apparve consapevole dei rischi insiti in essa che potevano facilmente degenerare in un irriflessivo esercizio fomite di esagerazioni ed abusi. Dall'altra, egli sottolineò la necessità di reperire la ragione sostanziale, cioè l'innovazione giuridica che aveva guidato i compilatori nell'alterazione testuale.

Assai eloquenti al riguardo risultano le primissime pagine del noto contributo *Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium* del 1893, ove si rinvie una sorta di breve programma metodologico circa l'impiego della critica testuale, in cui, fra l'altro, egli avverte del potenziale abuso di questo metodo presso i romanisti quando scrive:

in mezzo a tutto il bene che la critica dei testi comincia oggi ad offrire, s'è anche infiltrata una certa esagerazione, la quale sino ad un certo punto, giustifica il comportamento degli scettici di fronte alle nuove scoperte, e che potrebbe, ben tosto, divenire un'arma di discredito nell'avvenire. L'esagerazione è data da un preconcetto che s'è venuto formando ... di credere che dovunque nel testo si presenti una irregolarità, per ciò stesso, ci si debba vedere la mano di Triboniano,

specificando nella nota a piè di pagina come “di una tale esagerazione non vanno esenti i nomi più autorevoli nella nostra materia”.²¹ Per poi proseguire e delineare il fondamentale criterio direttivo della differenziazione fra interpolazioni formali e sostanziali, dato acquisito dalla storiografia successiva:²² “né si deve sfuggire, come si è fatto finora, la questione se noi ci troviamo di fronte ad una interpolazione solamente formale, oppure anche sostanziale”. La ricerca di queste ultime presuppone sempre un'indagine sull'operato dei compilatori al fine di individuare “una produzione giuridica, più o meno

16 Biondi 1965: 785.

17 Riccobono 1917.

18 Carrelli 1943: 3. Di “seconda scuola del Riccobono” scrisse Vincenzo Arangio-Ruiz (Arangio-Ruiz 1977: 145).

19 Si veda, fra gli altri, Andrés Santos 2011: 89-94.

20 Varvaro 2018: 69.

21 Riccobono 1893: 6.

22 Sul punto per tutti Varvaro 2018: 70-75.

nuova, creata o solamente formulata dai compilatori, per conseguire uno scopo legislativo; sia per eliminare una controversia, sia per elevare una norma. Il testo che ne risulta porta allora l'impronta dei loro autori; la «ostinata ripetizione» della forma ce ne avvisa; nel suo contenuto noi troviamo il materiale per misurare la loro capacità scientifica o legislativa".²³

Non c'è dubbio, quindi, che a differenza di altri fautori dell'interpolazionismo, Riccobono predicò fin dai suoi primi studi un impiego 'sapiente' di tale approccio metodologico che, dopo il *revirement* del 1917, praticò decisamente con ben altra prudenza e sobrietà. Approccio metodologico che non era tanto, o comunque non solo, volto alla *pars destruens*, cioè a concludere l'alterazione testuale, quanto, piuttosto, alla *pars construens*, cioè a cercare la restituzione del contenuto giuridico del testo; da qui, come detto, la diffidenza incondizionata che sempre lo accompagnò nei confronti dell'esclusivo monopolio di criteri formali e stilistici, tratto costante in molta critica interpolazionista.

3. L'influenza dell'etica cristiana nello sviluppo del diritto romano

L'altro profilo che merita di essere illustrato in via preliminare è quello del ruolo che il cristianesimo assunse agli occhi di Riccobono quale fattore di cambiamento e di sviluppo del diritto privato romano. Si tratta di aspetto rimasto parzialmente in ombra nella storiografia²⁴ rispetto a quello – centrale nella romanistica del '900 – relativo alla tenuta scientifica della critica interpolazionistica, anche se intimamente connesso con quest'ultimo, poiché – come meglio si vedrà nel prosieguo – lo studioso, attraverso la denuncia di un folto numero di presunte interpolazioni, volle cogliere nei testi giurisprudenziali classici le istanze dell'etica cristiana di conio giustiniano.

Riccobono fu fra i primi a porsi in Italia²⁵ – e “coraggiosamente” come ci ricorda Ugo Brasiello²⁶ – il problema dell'incidenza del cristianesimo sul diritto romano, affermandone in modo risoluto una potente influenza. Il tema ha guidato lo studioso in diversi contributi volti ad indagare specifici aspetti o istituti;²⁷ ma esso, per quanto riguarda gli anni della produzione scientifica che stiamo prendendo in esame,²⁸ fu anche tratteggiato in una visuale unitaria in due saggi distinti, ma pressoché sovrapponibili nei contenuti.

Il primo, in ordine di tempo, è il testo di una conferenza tenuta nel 1908 al Congresso internazionale di scienze storiche in Berlino, pubblicata poi nella rivista *Scientia* con il titolo *L'influenza del cristianesimo nella codifi-*

23 Riccobono 1893: 7.

24 Il tema, in rapporto al fascismo con cui Riccobono cercò una posizione di sintesi, è ora indagato da Varvaro 2019: 107-110.

25 Per la ricostruzione del dibattito fra fine '800 e primo '900 si veda Roberti 1935: 5 e 5.2.

26 Brasiello 1958: xv.

27 Ricordo almeno Riccobono 1935: 59-78. Ulteriori riferimenti in Varvaro 2019: 107.69.

28 Sull'argomento Riccobono è ritornato più volte nel tempo: si vedano anche Riccobono 1935; Riccobono 1949: 178-190; Riccobono 1953: 43-58. Ulteriori riferimenti si trovano ora in Varvaro 2019: 107.69.

cazione di Giustiniano.²⁹ Riccobono significativamente pose in epigrafe alla pubblicazione due terzine del Paradiso di Dante. La prima notissima, almeno a noi romanisti: “Cesare fui e son Giustiniano / che per voler del primo Amor ch’io sento / dentro le leggi trassi il troppo e ‘l vano” (*Par.* VI, 10-12); la seconda, meno conosciuta ai più, ma ben più eloquente per chi aveva in animo di dimostrare l’azione del pensiero cristiano sul diritto romano: “Tosto che con la chiesa mossi i piedi / a Dio per grazia piacque di spirarmi / l’alto lavoro, e tutto in lui mi diedi” (VI, 22-24). Mentre il precedente contributo aveva trovato come sede editoriale una rivista di alta divulgazione scientifica, il secondo, ricavato pure questo dal testo di una conferenza, fu pubblicato nel 1911 sulla *Rivista di diritto civile*, con il titolo *Cristianesimo e diritto privato*.³⁰

Le motivazioni che spinsero Riccobono a percorrere questi sentieri della ricerca furono certamente di carattere scientifico, al fine di cogliere le ragioni, indipendentemente da fattori evolutivi esterni al diritto romano, delle indubbe diversità che affioravano fra il blocco del diritto classico e quello del diritto giustiniano,³¹ stante anche l’indifferenza e la negazione che la scuola storica aveva manifestato intorno a tali temi.³² Ma vi fu anche una precisa ragione di carattere ideologico³³ cui, peraltro, egli rimase fedele anche nei decenni successivi:³⁴ Riccobono, studioso di vocazione cattolica, che di lì a pochi anni non tardò ad abbracciare il fascismo,³⁵ si pose in posizione schiettamente antimarxista, reagendo alle teorie del materialismo storico e alle correnti anticattoliche che avevano preso piede nell’ambito delle scienze.

Sotto il profilo metodologico le sue indagini intorno ai pretesi influssi delle dottrine cristiane sul diritto romano si fondano da una parte sull’intelligenza delle norme imperiali di età cristiana (“le leggi degli imperatori cristiani”) e, dall’altra, sullo “studio critico della compilazione di Giustiniano”,³⁶ poiché solo attraverso lo studio delle interpolazioni si potrà svelare “l’azione del cristianesimo” e come “si manifestò nell’opera di Giustiniano, dove rivolgimenti profondi si produssero sui principii direttivi del diritto privato”.³⁷ La convinta dimostrazione del potente condizionamento che l’etica cristiana esercitò sul diritto privato romano ebbe oppositori e sostenitori già in seno alla sua stessa scuola³⁸ e ha trovato solo parziale accoglienza nella romani-

29 Riccobono 1909: 122-152.

30 Riccobono 1911: 37-70.

31 Differenze inizialmente attribuite anche alle influenze provinciali (cfr. Riccobono 1909: 124), ma tale argomento scemò successivamente.

32 La critica dello studioso circa gli atteggiamenti della scienza storica dell’800 si trova ben lumeggiata in Riccobono 1949: 178-181.

33 La ragione prevalente agli occhi di Melchiorre Roberti (Roberti 1935: 4.1).

34 Riccobono 1935: 61-78; Riccobono 1949: 185-190.

35 In argomento di recente: Cascione 2009: 33-37; Varvaro 2019: 93-114. Il punto è trattato diffusamente, seppur con altre finalità, anche in Bartocci 2012.

36 Riccobono 1909: 125; Riccobono 1911: 39.

37 Riccobono 1911: 39.

38 Critico nei confronti fu Giovanni Baviera (Baviera 1912: 67-121; Baviera 1935: 125-128; Baviera 1936: LXXII-LXXV). In posizione adesiva furono alcuni allievi di Riccobono. Mi riferisco in particolare a Biondo Biondi, di cui basterà qui richiamare alcuni contributi poi raccolti negli

stica. Fra chi si è dimostrato più propenso a seguirne, seppur con cautela, l'insegnamento³⁹ e quanti ne hanno negato il valore,⁴⁰ certamente si è posto l'accento sul carattere congetturale della lettura riccoboniana che "per quanto verosimile, non può nei singoli casi venire accolta, come fondata che in base ad una positiva dimostrazione" come scriveva Giovanni Pacchioni,⁴¹ conducendo quindi altri romanisti come, per esempio, Silvio Perozzi a manifestare perplessità e sospendere il giudizio,⁴² limitandosi a individuare un circoscritto influsso solo in specifici istituti del diritto delle persone.⁴³

4.1. La "nuova concezione dei diritti reali" fra critica testuale ed etica cristiana

Di "nuova concezione dei diritti reali"⁴⁴ parlò Riccobono nella conferenza berlinese sull'*Influenza del Cristianesimo nella codificazione di Giustiniano*, dedicando espressamente ad essi un paragrafo in cui ritornano taluni risultati già conseguiti in precedenti contributi e altri sono anticipati. In estrema sintesi, secondo il pensiero di Riccobono, la dimensione etica cristiana aveva penetrato profondamente il diritto giustiniano, indirizzando il legislatore e gli interpreti verso un consapevole e meditato ridimensionamento del concetto di proprietà di stampo egoista ed individualista proprio del diritto romano classico.

Idee che, in maniera pressoché identica, furono ripetute di lì a poco nella conferenza romana del 1910, in cui, fra i vari passaggi, così si espresse Riccobono:

I diritti reali perdono così, in parte, quella mirabile struttura granitica che è ancora trasparente nelle opere dei giureconsulti, e divengono, invece, corpi fluidi che si dilatano o si assottigliano, secondo il grado maggiore o minore di utilità che torni a profitto della famiglia umana ... la funzione della proprietà, quindi, del diritto cioè più possente sulle cose, non poggia esclusivamente sull'arbitrio del titolare, ma riceve ora norma e disciplina, al fine che possa contribuire nella maggior misura possibile al benessere sociale.⁴⁵

Scritti giuridici (Biondi 1965a: 543-715) e, soprattutto, i tre volumi del *Diritto romano cristiano* (Biondi 1952 e Biondi 1954), e a Lauro Chiazze, che toccò il tema nei suoi notissimi *Confronti testuali* (Chiazze 1931: 399-411) e in altri contributi (Chiazze 1948: 222-237 e Chiazze 1961: 329-335).

39 Cfr. Brasiello 1958: xv; Arangio-Ruiz 1978: 6.

40 Così, per esempio, Pietro Bonfante (Bonfante 1909: 540); tale scettico atteggiamento era maturato già prima della presa di posizione di Riccobono: cfr. le note redatte da Pietro Cogliolo al *Manuale di Storia del diritto romano* di Guido Padelletti (Padelletti 1886: 615), a confutazione del saggio di Raymond Théodore Troplong (Troplong 1843).

41 Pacchioni 1918: 336. Seguì sul punto da Roberti 1935: 9.

42 Perozzi 1928: 411.

43 Emblematico, fra gli altri, Girard 1929: 771.

44 Riccobono 1909: 134.

45 Riccobono 1911: 54.

Per dimostrare l'influenza dell'etica cristiana nell'ambito dei diritti reali, come per altri settori del diritto privato che qui però non interessano, Riccobono ricorse in modo diffuso alla critica interpolazionistica, giudicando "aggiunte tribonianee"⁴⁶ le opinioni dei giuristi classici, ogniqualevolta costoro predicavano interventi equitativi per smussare scelte ritenute eccessivamente rigorose, o mitigavano il carattere granitico del *dominium*, cercando di contemplare altri interessi che si presentavano di volta in volta come degni di tutela.

L'affresco dipinto da Riccobono, di cui vedremo immediatamente alcune significative pennellate, viene così ad essere composto da una parte inferiore in cui riposa il diritto romano classico, la cui essenza è dominata da un'impronta accentuatamente individualistica che plasma in modo rigidamente coerente ogni figura giuridica. Riccobono ne apprezza la limpida tecnica e l'alta scientificità, cogliendo anche le individualità dei singoli giuristi; ma il suo 'cuore' pulsa per la parte superiore dell'affresco, dove si staglia il diritto giustiniano, sensibile ad una più penetrante azione delle istanze sociali e solidali, poiché intimamente ispirato dalle nuove concezioni cristiane che si riflettono anche su una rinnovata visione dell'*aequitas*⁴⁷ e in cui lo studioso scorge una fonte più diretta del diritto moderno.

È inutile spendere tempo ora sulle strade che la romanistica ha battuto a partire dalla seconda metà del secolo scorso e che rendono chiaramente da tempo non accettabile siffatta visione, fra l'altro, così radicalmente dicotomica, valutabile oggi, con occhio ormai distante, in una adeguata contestualizzazione storiografica. Si deve tuttavia segnalare che tale lettura evolutiva della concezione dei diritti reali, negli anni in cui Riccobono la manifestò e la ripeté in più occasioni, ebbe un impatto limitato e discontinuo presso la romanistica coeva: trovò consensi negli allievi come Andrea Guarneri Citati⁴⁸ e Biondo Biondi,⁴⁹ spesso non fu seguita o fu ignorata presso altri romanisti, fra cui Vittorio Scialoja, Pietro Bonfante, Silvio Perozzi, Édouard Cuq e Paul Frédéric Girard, nelle cui autorevoli trattazioni istituzionali riposavano le opinioni dominanti maturate in seno alla romanistica.⁵⁰ Certamente gli esiti della critica testuale riscossero più ampi consensi, data anche la temperie metodologica dell'epoca, rispetto alla pretesa influenza del cristianesimo.⁵¹

46 Riccobono 1913: 61.

47 In argomento Silli 1980: 5 s.; si veda anche, seppur in una prospettiva generale, Pinna Parpaglia 1973: 255-264.

48 In tema di *alveus derelictus* si veda Guarneri Citati 1926: 110 s.

49 Circa *impensae*, *ius tollendi* e *alveus derelictus* Biondi 1954: 279-284; con riferimento alla *communio*: Biondi 1954: 314-316. A questo proposito v. anche Biondi 1959: 856.

50 A livello rapsodico e limitandomi ad un paio di esempi, ricordo come le ricerche sulle radicali innovazioni giustiniane circa il regime della *communio* non furono accolte da Perozzi 1928: 746; Bonfante 1966: 304 e ignorate nelle oltre settanta pagine che Scialoja dedicò al condominio nel suo corso sulla teoria della proprietà (Scialoja 1928: 425-502). O, ancora, in tema di *usus* non trovarono albergo le tesi del maestro palermitano in Costa 1911: 269-270.1; Cuq 1917: 340.8; Perozzi 1928: 790; Girard 1929: 396; Bonfante 1966: 340.

51 Emblematico a proposito dell'*usus* Giuseppe Grosso nel suo corso sull'usufrutto (Grosso 1958: 434): "ha aperto la via a questa interpretazione storica il Riccobono, che ha acutamente visto le interpolazioni, ma è stato troppo draconiano nel trarne le conseguenze". Così già

Ma è giunto il tempo di seguire il pensiero dello studioso più in dettaglio e procedere alla verifica delle concrete ricadute di siffatta visione generale sulle singole figure giuridiche, limitando la nostra rassegna, per ragioni di tempo, a taluni contributi che credo significativi si rivelino in tale direzione.

4.2. “La dottrina dell'alveo abbandonato”

Com'è noto, nel caso in cui un fiume cambi il suo corso in modo stabile, abbandonando il suo letto originario, quest'ultimo sarà acquistato dai proprietari dei fondi, non *limitati*, che si trovano sulle sponde opposte, estendendo il loro diritto sino alla linea mediana del corso d'acqua: questa la soluzione che i giuristi romani hanno adottato come criterio generale.⁵²

In un saggio destinato nel 1898 agli *Studi in onore di Francesco Schupfer*,⁵³ Riccobono si interrogò sulla tenuta del criterio che presiede tale modo di acquisto della proprietà, prendendo in esame particolarmente due testi che giudicò variamente interpolati dai compilatori. Circoscrivo qui il mio discorso al testo più noto e di difficile lettura, su cui si è depositata ampia e penetrante letteratura,⁵⁴ D. 41.1.7.5 (Gai. 2 *rer. cott.*),⁵⁵ dove si affaccia la seguente peculiare casistica: il fiume, dopo aver abbandonato il letto originario e averne scavato uno nuovo, lascia anche quest'ultimo per ritornare al precedente. Qual è la sorte di questo nuovo alveo, che fu a sua volta abbandonato? Si afferma una piana applicazione del criterio enunciato prima: deve essere diviso in proprietà dai titolari dei fondi rivieraschi fino alla mediana del fiume.

Ma la faccenda può complicarsi: se il fiume, nel creare il nuovo alveo, avesse occupato interamente il fondo di un proprietario, quando esso rientra nell'antico alveo, il proprietario del fondo interamente occupato potrebbe vantare il suo *dominium* sul letto del fiume? La risposta appare negativa perché il fondo ha cessato di essere tale in quanto divenuto pubblico con l'ingresso del fiume e, successivamente, quando tale fondo è stato abbandonato, il proprietario, non disponendo di una parte di fondo confinante e

Bonfante 1972: 117, che, pur affermando l'alterazione di molti testi, scriveva: “Non si può nemmeno asserire che i compilatori portino una concezione nuova in luogo dell'antica”, come invece asseriva Riccobono, individuando tale nuova idea compilatoria nell'influenza del cristianesimo.

52 Per tutti si veda Branca 1958: 262. Utili ragguagli bibliografici in Maganzani 1997: 342 s. e 342-343.1-2.

53 Riccobono 1898: 215-228.

54 In argomento diffusamente con la ricostruzione del dibattito dottrinale, si veda Maddalena 1970: 105-119. Cfr. anche Sargenti 2011: 637-642.

55 D. 41.1.7.5 (Gai. 2 *rer. cott.*): *Quod si toto naturali alveo relicto flumen alias fluere coeperit, prior quidem alveus eorum est, qui prope ripam praedia possident, pro modo scilicet latitudinis cuiusque praedii, quae latitudo prope ripam sit: novus autem alveus eius iuris esse incipit, cuius et ipsum flumen, id est publicus iuris gentium. Quod si post aliquod temporis ad priorem alveum reversum fuerit flumen, rursus novus alveus eorum esse incipit, qui prope ripam eius praedia possident. cuius tamen totum agrum novus alveus occupaverit, licet ad priorem is ager fuerat, stricta ratione quicquam in eo alveo habere potest, quia et ille ager qui fuerat desiit esse amissa propria forma et, quia vicinum praedium nullum habet, non potest ratione vicinitatis ullam partem in eo alveo habere: sed vix est, ut id optineat.*

rivierasca non può giovare del criterio prima enunciato e acquistarne fino alla linea mediana del fiume. Soluzione quest'ultima che appare eccessivamente rigida ed iniqua: nella chiusa del passo Gaio afferma che essa deve essere respinta: *'sed vix est, ut id obtineat'*.

Secondo Riccobono nel diritto classico l'acquisto della proprietà sull'alveo abbandonato "è regolato da norme di diritto assoluto ed è definitivo" e la peculiare posizione di Gaio ai suoi occhi significa che la giurisprudenza romana "non ebbe mai dubbiezze in proposito, come s'inclina a ritenere", ma fu "costante in questo senso, sin dal tempo della repubblica".⁵⁶ Di fronte alla pretesa coerenza della soluzione classica, Riccobono giudica interpolata la parte finale del testo preso in esame, poiché i compilatori giustinianeî avevano in animo di introdurre un criterio fondato sull'*aequitas*, abbandonando il rigido sistema classico fondato su una *stricta ratio*.

Appare significativo che lo studioso, per affermare l'interpolazione giustiniana del frammento, non indulga sulla presenza di indizi formali né ritenga sufficiente al fine di una corretta ed efficace dimostrazione dell'alterazione testuale, la pretesa incongruenza nel testo gaiano fra la chiusa e quanto precede,⁵⁷ ma ponga l'accento, a livello sostanziale, sul programma legislativo di Giustiniano in cui egli vuole cogliere un penetrante influsso della dottrina cristiana nel principio che nessuno deve arricchirsi a scapito altrui.⁵⁸ Tale riflessione trovò poi ulteriore e più manifesta illustrazione nella già richiamata conferenza berlinese, in cui Riccobono, dopo aver predicato come "il principio che nessuno deve mai arricchirsi con danno altrui: *'nemo ex aliena iactura locupletari debet'* ha tutta la semplicità e tutta la forza di un precetto evangelico",⁵⁹ spiega che "con tale norma si giunge perfino ad escludere, nei casi in cui è possibile, l'accrescimento dell'alveo derelitto ai proprietari rivieraschi, garantito da una antica e costante dottrina; Giustiniano anche in questo caso dispone che chi ha perduto il fondo occupato dalle acque in modo permanente, ha diritto a ricuperarlo nel caso che il fiume riprenda altro corso".⁶⁰

4.2. "Sull'*usus*"

Negli studi per la ricorrenza dei venticinque anni del magistero universitario di Vittorio Scialoja del 1905, Riccobono presentò una dotta memoria dedicata a cogliere storicamente le facoltà concesse al titolare del diritto d'uso.⁶¹ Nella scienza romanistica coeva a Riccobono, sia quella che illustrava ancora gli esiti della tradizione del diritto romano comune, sia quella orientata in senso compiutamente storicistico,⁶² si leggeva il progressivo riconoscimento

56 Riccobono 1898: 217.

57 Riccobono 1898: 220.

58 Riccobono 1898: 228.

59 Riccobono 1909: 140.

60 Riccobono 1909: 143.

61 Riccobono 1905: 581-603.

62 Stato della dottrina in Riccobono 1905: 582.1-2.

all'utente di una moderata percezione dei frutti come un'evoluzione del diritto di uso che aveva trovato le sue maggiori aperture nella giurisprudenza severiana.

Riccobono preferì individuare "due diverse configurazioni dell'uso, le quali rispondono a due periodi storici ben distinti": la prima concezione propria del diritto romano classico, "rigorosa e logica nella struttura e armonica in tutte le sue parti"; la seconda attribuita a Triboniano, che mediante interpolazioni, "riuscì a snaturare la figura classica dell'uso".⁶³ Segnalati alcuni testi che esprimono con rigore e pienezza il diritto romano classico e dove non si rinviene alcuna pretesa alla percezione dei frutti a favore dell'utente, egli ne passa in rassegna critica altri, ritenuti "casi anormali",⁶⁴ in cui, mediante l'accertamento di costrutti alterati, si ravvisa il portato dell'innovazione giustinianea, testimoniata appunto dall'emergere di una casistica che amplia variamente il contenuto del diritto di uso. Fra i non pochi testi su cui è calata l'acribia esegetica dello studioso, mi fermo intorno a D. 7.8.12.1 (Ulp. 17 *ad Sab.*)⁶⁵ che costituisce, a mio avviso, un buon esempio dell'impostazione critica seguita da Riccobono, alieno dal giudicare il frammento in base alla presenza di parole o costrutti interpretabili come segno del lessico giustiniano; sensibile, piuttosto, alla verifica di eventuali contraddizioni logiche del testo e alla ricerca di argomentazioni sostanziali ai fini della denuncia dell'interpolazione. Contraddizioni che il maestro palermitano coglie, per esempio, nell'inutile ripetersi della menzione di alcuni frutti posti a disposizione dell'utente oppure nel duplice richiamo ai giuristi Sabino e Cassio, la cui opinione, dopo aver aperto l'*incipit* del frammento, ritorna verso la fine, ponendosi però in modo incoerente con quella di Nerva che Ulpiano pure riporta. Osserva Riccobono al riguardo:

Sabino e Cassio ammettevano che l'utente potesse trarre profitto soltanto di quei pochi generi e non *usque ad compendium*; Nerva consente, ed aggiunge ancora due voci: *et adicit*; come mai dunque i nomi di Sabino e Cassio ritornano in scena, sorpassando questa volta Nerva, per concedere all'utente tutto: «*et ex his quae Nerva negavit?*».

L'apertura di una nutrita schiera di giuristi ('*sed Sabinus et Cassius et Labeo et Proculus*') nel concedere la percezione dei frutti all'utente appariva troppo dirimpente e distonica: "chi conosce la formazione lenta e progressiva

63 Riccobono 1905: 582.

64 Riccobono 1905: 599.

65 D. 7.8.12.1 (Ulp. 17 *ad Sab.*): *Praeter habitationem quam habet, cui usus datus est, deambulandi quoque et gestandi ius habebit. Sabinus et Cassius et lignis ad usum cottidianum et horto et pomis et holeribus et floribus et aqua usurum. Non usque ad compendium, sed ad usum, scilicet non usque ad abusum: idem Nerva, et adicit stramentis et sarmentis etiam usurum, sed neque foliis neque oleo neque frumento neque frugibus usurum. Sed Sabinus et Cassius et Labeo et Proculus hoc amplius etiam ex his quae in fundo nascuntur, quod ad victum sibi suisque sufficiat sumpturum et ex his quae Nerva negavit: luventius etiam convivis et hospitibus posse uti: quae sententia mihi vera videtur: aliquo enim largius cum usuario agendum est pro dignitate eius, cui relictus est usus. Sed utetur his, ut puto, dumtaxat in villa: pomis autem et oleribus et floribus et lignis videndum, utrum eodem loco utatur dumtaxat an etiam in oppidum ei deferri possint: sed melius est accipere et in oppidum deferenda, neque enim grave onus est horum, si abundant in fundo.*

della giurisprudenza romana, svolgentesi a grado a grado, sempre alla stregua della pratica della vita, deve senz'altro ritenere impossibili siffatti voli".⁶⁶ L'unanimità di opinioni presso i giuristi, pure di scuole opposte,⁶⁷ assumeva agli occhi di Riccobono il segno di un'aggiunta compilatoria, portandolo ad interrogarsi se fosse

mai possibile che i corifei della giurisprudenza avessero potuto, nei loro responsi e insegnamenti, dissentire di tante minuzie: se la vedova passata a seconde nozze potesse abitare col marito, se l'usuuario trar profitto della paglia, adibire le serve nella propria tessitoria, accogliere in casa ospiti etc. e trovarsi poi in perfetto accordo per i poteri più gravi al medesimo riconosciuti. Chi ciò ammetta, deve pur concludere che i giuristi romani fossero destituiti di senso pratico e di logica.⁶⁸

Non mancano, poi, rilievi sostanziali. L'ammettere che l'usuuario possa percepire i frutti condurrebbe ad una confusione concettuale con il diritto di usufrutto e la limitazione ai bisogni dell'usuuario (*'quod ad victum sibi suisque sufficiat'*) viene letta da Riccobono alla luce di considerazioni di storia economica. Il fatto che l'usuuario potesse percepire quanto abbisognava a lui e ai suoi famigliari veniva a cozzare contro il modello dell'economia domestica che si pretendeva dominante in tutto l'arco temporale di Roma antica, secondo la quale, in una dimensione tendenzialmente autarchica, prodotti e frutti non mutavano la loro titolarità durante il loro processo produttivo in quanto destinati sempre alla cerchia del produttore. Perciò concludeva Riccobono:

or data la costituzione economica degli antichi, l'uso non poteva avere il contenuto che ricaviamo ora dai Digesti; attribuire all'usuuario «ex his quae in fundo nascuntur quod ad victum sibi suisque sufficiat» avrebbe importato semplicemente mettere a sua disposizione, escludendo qualsiasi altro, tutto ciò che produceva la terra, fosse pure un latifondo.

Questo fenomeno, invece, ben poteva accadere in età giustiniana, poiché "i compilatori dell'Oriente invece avevano innanzi agli occhi un sistema di economia più evoluto, almeno nelle linee generali, di quello vissuto dai giuristi romani".⁶⁹

Come già si è fatto prima cenno, secondo l'opinione allora dominante, i testi in cui si ammetteva un limitato *frui* a favore dell'usuuario erano identificati come eccezioni maturate nella giurisprudenza classica e spiegati, per esempio, ora dogmaticamente, in quanto espressione di volontà del concedente da Bernhard Windscheid,⁷⁰ o, in una visuale storica, quale benigna interpretazione degli atti di ultima volontà da Frédéric Girard.⁷¹ Riccobono, nel respingere queste idee, svolse un'ulteriore e finale riflessione circa l'es-

66 Riccobono 1905: 591.

67 Riccobono 1905: 592 s.

68 Riccobono 1905: 593.

69 Riccobono 1905: 594.

70 Windscheid 1925: 744.

71 Girard 1929: 396.

senza degli istituti giuridici, intesi come “organismi che possono presentare nel dettaglio asimmetrie o irregolarità, ma non tali che nella pratica sconvolgano il funzionamento, lo scopo essenziale dell’istituto”, mentre osservava come tali eccezioni fossero le cosiddette “singolarità” che investivano “i principi fondamentali della figura giuridica dell’uso”.⁷²

Se in tale denso saggio Riccobono si concentrò nell’affermare risolutamente l’innovazione giustiniana, le motivazioni furono illustrate in seguito nella già citata conferenza romana su *Cristianesimo e diritto privato*, dove si legge che Giustiniano nell’ampliare le prerogative dell’utente enunciava:

un motivo morale, nei termini seguenti: neque enim grave onus est horum si abundant in fundo. Dunque, quel che abbonda nel tuo potere, quel che a te è superfluo non deve essere negato al bisognoso. Chi non vede anche in questa applicazione la luce del Vangelo?⁷³

4.4. “Dalla «Communio» del diritto quiritario alla proprietà moderna”

La verifica di numerose contraddizioni testuali presenti nel Digesto offrì il presupposto a Riccobono per svolgere la sua indagine circa l’essenziale differenza fra il paradigma concettuale proprio dei giuristi classici e quello giustiniano, valorizzando quest’ultimo come fondamento del diritto moderno della proprietà.⁷⁴

Impianto costruito con coerenza geometrica sui principi della proprietà solitaria quello che emerge con chiarezza cristallina nelle opere giurisprudenziali classiche, in cui si esprime l’indole schiettamente individualistica del *dominium* romano; Riccobono vi riconosce ed isola taluni caratteri essenziali, fra questi l’impossibilità di concepire una forma di appartenenza *in solidum* a più soggetti, ma solo l’idea di un concorso di distinti e pieni diritti di proprietà che, coesistendo sulla medesima *res*, si limitano meccanicamente a vicenda. Da ciò discendono due criteri direttivi che vengono a porsi in contraddizione fra loro: da una parte, la massima indipendenza per il comproprietario nell’esercitare il suo potere di dominio e, dall’altra, la necessità che gli atti di disposizione giuridica sulla cosa siano realizzabili solo con il consenso di tutti i condomini.⁷⁵

L’analisi critica di alcune fonti, fra cui principalmente D. 10.3.28 (Pap. 7 *quaest.*)⁷⁶ che riferisce una massima di Sabino, conduce Riccobono a scorgerne nel principio ‘*potior est causa prohibentis*’ l’asse portante della *communio*; ma tale *ius prohibendi*, nel diritto classico, si sostanzia di comportamenti fattuali, irrilevanti nella sfera giuridica: “*prohibere* non s’intende che

72 Riccobono 1905: 602 s.

73 Riccobono 1911: 48 s.

74 Riccobono 1913: 33-119.

75 Riccobono 1913: 33-35 e 40-50.

76 D. 10.3.28 (Pap. 7 *quaest.*): *Sabinus ait in re communi neminem dominorum iure facere quicquam invito altero posse. Unde manifestum est prohibendi ius esse: in re enim pari potioem causam esse prohibentis constat ...* Si vedano anche D. 8.5.11 (Marcell. 6 *dig.*) e D. 8.2.26 (Paul. 15 *ad Sab.*).

al socio compete l'*actio negatoria* o *prohibitoria* contro l'altro. Ma significa, invece, che ciascuno dei socii può direttamente impedire con la forza, di sua autorità, l'opera o qualsiasi azione sulla cosa intrapresa dall'altro".⁷⁷

La disponibilità nella sfera giuridica di ciascun condomino rimane illimitata, mentre l'uso e il godimento della *res* in comunione deve procedere mediante il consenso di tutti, poiché ciascuno di essi ha la facoltà di inibire ogni comportamento dell'altro. La mancanza dell'accordo comune paralizza, pertanto, qualsivoglia operatività della comunione.

Quest'ultimo profilo, unitamente agli esiti maturati in altre considerazioni strettamente correlate, portò Riccobono ad esprimere un giudizio alquanto severo sulla concezione della *communio* elaborata dai giuristi romani:

si tratta pertanto di un rapporto senza disciplina e senza regolamento di sorta ed in questo senso addirittura anarchico; in cui il sistema individualistico romano si manifesta in tutta la sua potenza. Il risultato è sicuramente antieconomico e antisociale, ma non in modo diverso che tutto l'ordinamento della proprietà. E perciò non è a pensare che i Romani abbiano avvertito le durezze del loro sistema di proprietà; di certo non tentarono mai di apportarvi alcuna mitigazione, ché, come s'è visto, applicarono sempre il principio di fondo con tutte le conseguenze sopra rilevate, con la logica più perfetta ed inesorabile.⁷⁸

Alla concezione classica Riccobono oppone risolutamente quella giustiniana ricavabile dalla lettura di non pochi testi del Digesto "folti di interpolazioni", dirette, quest'ultime, a "smorzare la durezza delle decisioni classiche", rimproverando alla critica moderna di essersi limitata all'individuazione delle interpolazioni, senza valutarle in una visuale unitaria e sistematica, facendo emergere la radicale e consapevole riforma giustiniana della *communio*.⁷⁹

In questa prospettiva gioca un ruolo fondamentale l'innovazione giustiniana in tema di *ius prohibendi*. Se nel diritto classico la *prohibitio* aveva carattere fattuale, nel diritto giustiniano per Riccobono assume piena ed autonoma dimensione giurisdizionale che si manifesta, in ragione del riscontro di rilevanti alterazioni e addizioni di conio giustiniano,⁸⁰ attraverso la concessione di *actiones* ed *interdicta*.⁸¹ La 'vestizione giurisdizionale' ad

77 Così Riccobono 1913: 39, a proposito di D. 8.5.11 (Marcell. 6 *dig.*) ritenuto profondamente alterato.

78 Riccobono 1913: 50. Cfr. quanto in sintesi ebbe a dire Riccobono nella conferenza romana del 1910: "Il condominio classico non ha disciplina; il diritto di veto è poziore, come nel diritto pubblico; il danno o il vantaggio dei soci è una quantità irrilevante di fronte all'autonomia del diritto dei singoli" (Riccobono 1911: 52).

79 Riccobono 1913: 57.

80 "Le aggiunte tribonianee ... evidentissime, mirano a dare al *iudicium communi dividundo* quella funzione ... di regolare i rapporti dei socii, in qualsiasi evenienza": Riccobono 1913: 59-61.

81 In D. 10.3.28 (Pap. 7 *quaest.*) si legge come giustiniano tutto il testo papiniano che segue il *Sabinianum* (da '*sed etsi*' a '*tollere cogitur*'); in D. 8.2.26 (Paul. 15 *ad Sab.*) la menzione da parte del giurista classico della *prohibitio* privata che il socio dissenziente poteva adoperare fu recisa dai compilatori e sostituita dalla frase '*sed per ... opus tolli*'. Oltre a tali frammenti, centrali nella sua ricostruzione, Riccobono giudicò frutto di interpolazione la menzione del ricorso al *iudicium communi dividundo* e al pretore in D. 39.1.3.1 e 2 (Ulp. 52 *ad ed.*), che riporta, a titolo d'esempio, trascrivendo le ipotesi di alterazione formulate da Riccobono: 1. *Si in*

opera di Giustiniano della *prohibitio* classica trova un'armonica corrispondenza nella programmatica soppressione da parte dello stesso di tutte le tracce delle forme di difesa privata, cui Riccobono dedicò un'ampia digressione, coinvolgendo un buon numero di fonti, ove ogni menzione del ricorso dell'autorità giurisdizionale era ritenuta un'aggiunta o modifica sostanziale di conio giustiniano.

Emblematica la restituzione di D. 39.1.5.10 (Ulp. 52 *ad ed.*):⁸² qui Ulpiano, a tutela dell'integrità del proprio fondo contro l'edificazione o immissione altrui, sconsiglia al proprietario di procedere con la *operis novi nuntiatio*, proponendo altri strumenti, cioè il ricorso al pretore o la riesumazione di una misteriosa forma di autodifesa privata, la *prohibitio per iactum lapilli*, strumenti che per Riccobono erano chiarissime aggiunte giustiniane, pur non potendosi esimere dal ritenere che la menzione del lancio del lapillo in bocca a Giustiniano, imperatore del sesto secolo, suonasse come "ridicolo".⁸³

Agli occhi di Riccobono la riforma dello *ius prohibendi* in tema di *communio* costituisce un tassello importante di un ben più ampio e "nuovo atteggiamento della legislazione di Giustiniano".⁸⁴ Con enfasi retorica Riccobono vedeva il diritto privato classico, espressione della "potenza del diritto dei singoli", scemare nel tardo impero, in cui lo Stato, assumendo i caratteri dell'assolutezza, mirava alla "restrizione della libertà dei singoli, ed in primo luogo dello assoluto diritto individuale" e la legislazione giustiniana trovò "nel suo cammino la cooperazione di una grande forza, quale era quella della dottrina cristiana, che deprime e annulla i sentimenti egoistici ed inculca, come primi doveri, la pace e l'amore fra tutti gli uomini".⁸⁵

Guidata dalla preminenza dell'interesse collettivo e dell'utilità sociale, la riforma giustiniana depotenziò la rilevanza dell'autonomia dei singoli, aprendo all'idea del criterio della volontà della maggioranza che sostituì quello dell'unanimità. Il criterio della maggioranza appare, così, nel pensiero dello studioso espressione di "un principio generale applicato dal legislatore tutte le volte che più persone si trovano in una medesima situazione, collegate da un comune interesse".⁸⁶ Espressione a sua volta di un più ampio

loco communi quid fiat nuntiatio locum habebit adversus vicinum, plane si unus nostrum in communi loco faciat, non possum ego socius opus novum ei nuntiare, sed eum prohibebo [communi dividendo iudicio vel per praetorem]. 2. Quod si socius meus in communi insula opus novum faciat et ego propriam habeam, cui nocetur, an opus novum nuntiare ei possim? et putat Labeo non posse nuntiare, quia possum eum alia ratione prohibere aedificare [hoc est vel per praetorem vel per arbitrium communi dividendo] quae sententia vera est.

82 Riporto il testo, sempre con le indicazioni delle presunte interpolazioni: D. 39.1.5.10 (Ulp. 52 *ad ed.*): *Meminisse autem oportebit quotiens quis in nostro aedificare vel in nostrum immittere vel proicere vult [melius esse eum per praetorem vel per manum id est lapilli ictum] prohibere, quam operis novi nuntiatione: ceterum operis novi nuntiatione possessorem eum faciemus cui nuntiaverimus. At si in suo quid faciat, quod nobis noceat tunc operis novi denuntiatio erit necessaria. [et si in nostro aliquid facere quis perseverat, aequissimum erit interdicto adversus eum quod vi aut clam aut uti possidetis uti].*

83 Riccobono 1913: 65.

84 Riccobono 1913: 74.

85 Riccobono 1913: 75.

86 Riccobono 1913: 108.

“principio di socialità rinvigorito e diffuso soltanto dalla dottrina cristiana”, che divenuto “coscienza popolare” e tradotto “in norme giuridiche nella prima codificazione dell’epoca cristiana”⁸⁷ venne a tracciare “le linee essenziali” del paradigma della comunione moderna.⁸⁸

4.6. “Dal diritto romano classico al diritto moderno. A proposito del fr. 14 D. X, 3 Paulus III ad Plautium”

Dal diritto romano classico al diritto moderno, com’è noto, costituisce un amplissimo saggio di quasi cinquecento pagine, maturato in modo inatteso dall’esegesi del testo paolino che spinse Riccobono “ad investigazioni piuttosto diffuse su varii punti di diritto”, fra questi alcuni inerenti ai rapporti reali trovano digressioni più o meno estese, come per esempio, rimborso delle spese, *ius tollendi, retentio*, superficie.

Come già era avvenuto per lo studio in tema di *communio*, il titolo risulta eloquente del percorso scientifico intrapreso da Riccobono, volto a isolare il diritto giustiniano, inteso “come fonte più diretta del diritto moderno”, da quello romano classico, seppur “di grande importanza ... dal lato scientifico”.⁸⁹ Pure qui l’utilizzo di una severa critica testuale è lo strumento per scavare il solco che allontana il diritto classico da quello giustiniano, ove si ravvisa costante l’influenza della nuova etica cristiana. Per ragioni di tempo e per la varietà dei temi mi limiterò a poche battute intorno a due soli aspetti che ci permetteranno comunque di valutare il percorso scientifico dello studio anche intorno a questi temi.

Innanzitutto il preteso allargamento giustiniano del diritto di rimborso delle spese necessarie ed utili in favore di qualsiasi possessore, di buona o mala fede, così come di ogni detentore. Esso rappresenta la nuova disciplina in cui si ravvisa il fondamento etico che Giustiniano forgiò nel principio di D. 5.3.38, interpolato per la bisogna: *‘non debet petitor ex aliena iactura lucrum facere’*.⁹⁰

Accanto a mutazioni determinate da condizioni sociali ed economiche, certamente il principio elaborato da Giustiniano si deve anche “ascrivere alla dottrina cristiana, la quale piena di un elevatissimo contenuto etico impone dovunque il sacrificio del vantaggio e dell’arbitrio individuale a quelli che si considerano come ideali e interessi comuni”. Nel regolamento della compensazione delle spese

l’elemento etico sovrasta. Esso vigila ora come a sbarrare la strada a tutte le iniquità che il diritto romano classico aveva reso legittime con la sua sanzione, a volte per mere ragioni formali, ma più di frequente per il potere della volontà individuale nel campo del diritto privato.⁹¹

87 Riccobono 1913: 117.

88 Riccobono 1911: 52.

89 Riccobono 1917: 2.

90 Riccobono 1917: 238-240.

91 Riccobono 1917: 240.

Una lunga ed articolata analisi, con diffuso ricorso alla critica testuale, portò poi Riccobono a scorgere nella politica legislativa giustiniana il depotenziamento del principio dell'accessione *superficies solo cedit* e il fatto che "la legge *de tigno iuncto* fu accolta nel *Corpus iuris*, ma non è più inderogabile".⁹² Fenomeni che venivano così ricondotti alla valorizzazione ed estensione da parte di Giustiniano dello *ius tollendi* che, "quando ha luogo, investe ed annulla l'uno e l'altra". Nel determinare questa 'rivoluzione' giustiniana che coinvolgeva l'assetto dei principi di accessione e dello *ius tollendi*, Riccobono venne ad interrogarsi anche sul suo fondamento etico, venendo a concludere:

un nuovo principio etico sovrasta, che costituisce l'interesse supremo, il fine più essenziale degli ordinamenti legislativi, cioè il principio che «nessuno deve arricchirsi con danno di altri» ... Il *ius tollendi*, pertanto, si può spiegare solo alla luce di quel principio etico, che nella Compilazione fu affermato come la suprema delle leggi nella comunità cristiana.⁹³

5. La natura dell'usufrutto: originalità del pensiero di Riccobono

Curiosamente il tema di cui Riccobono tracciò solamente un abbozzo,⁹⁴ mancando per esso una trattazione *ex professo*, è quello, fra i tanti praticati dallo studioso nel campo dei rapporti reali, ad avere suscitato i più intensi e dibattiti in seno alla romanistica anche in tempi recenti.

Ne *Le mie colpe* il maestro palermitano si era rammaricato di non aver mai pubblicato un'opera in tema di usufrutto, da lui più volte annunciata,⁹⁵ Vincenzo Arangio-Ruiz l'aveva creduta imminente⁹⁶ e Pietro Bonfante nel volume dedicato ai diritti reali del suo *Corso* aveva colto importanza e originalità delle tesi di Riccobono, ma si trovava costretto a valutarle con difficoltà "per la forma schematica"⁹⁷ e come scrisse lo stesso Riccobono: "Bonfante me ne rivolgeva, a voce, grave rimprovero".⁹⁸ Riccobono aveva delineato le sue tesi in tema di usufrutto nella redazione scritta del corso istituzionale palermitano, di probabile circoscritta diffusione editoriale, tuttavia Pierpaolo Zanzucchi, in una rubrica della *Savigny-Zeitschrift* del 1909, dedicata ad illustrare oltralpe i risultati della letteratura romanistica italiana, ne riferì con ampiezza alla comunità degli studiosi.⁹⁹

92 Riccobono 1917: 291. Si veda Riccobono 1909: 142: "Così il principio del diritto antico: «*superficies solo cedit*» rimaneva annientato. Non solo: ma quella stessa legge «*de tigno iuncto*» figura ormai nella compilazione come una reliquia veneranda della saggezza antica".

93 Riccobono 1917: 291 s.

94 Anticipata da un accenno in Riccobono 1905: 594 e 594.2, la trattazione del tema si rinviene nei manuali istituzionali a partire dal corso del 1907-1908 (cfr. Riccobono 1911: 471-480) e molto più tardi in Riccobono 1947: 33-38.

95 Riccobono 1947: 30.

96 Arangio-Ruiz 1909: 435-436.1.

97 Bonfante 1933: 69 e 71.

98 Riccobono 1948: 36.

99 Così Zanzucchi 1909: 509-512.

Riccobono propone una suggestiva e personale lettura dell'inciso '*salva rerum substantia*' che compare nella nota definizione di usufrutto del giurista Paolo con cui i compilatori decisero di aprire il settimo libro del Digesto dedicato all'usufrutto.¹⁰⁰ Tale inciso non è altro che un residuo occasionale dell'originario impianto dell'istituto per diritto classico, impianto profondamente modificato dai compilatori che vollero dare alla figura giuridica il contenuto e la struttura che conosciamo. In esso, secondo lo studioso, bisogna riconoscere il significato di "senza attingere, esclusa la sostanza"; un diritto, quello riconosciuto dai giuristi classici all'usufruttuario, che attribuisce unicamente la facoltà di appropriarsi dei frutti e non conferisce alcun potere sulla cosa, ma "si limita alla *species rei*, cioè alla forma, alla figura esteriore da cui dipende la produzione dei frutti, e non investe la *substantia*, cioè l'essenza della cosa".¹⁰¹ Siffatta concezione veniva, inoltre, a spiegare pienamente il carattere originario e la funzione primitiva dell'istituto nato nella cerchia familiare e per ragioni alimentari.

Facendo inevitabilmente ricorso alla critica testuale per isolare le aggiunte giustinianee, Riccobono trasse precise e rilevanti conseguenze dalla sua lettura su quello che doveva essere il regime classico dell'usufrutto. Così, l'usufrutto doveva apparire concepibile solo con riguardo ad una persona fisica; l'usufruttuario doveva conformare il godimento in termini di misura e qualità alla *consuetudo* del *paterfamilias* e non ad un criterio astratto che si individua nel criterio dell'*arbitrium boni viri*. Non solo: ma l'usufruttuario acquistava i frutti solo con la *perceptio*, non con la *separatio* del frutto dalla cosa madre, poiché li avrebbe acquisiti in base al suo *ius utendi fruendi*, non *iure soli*. Egli non disponeva della legittimazione attiva per le azioni che spettano al titolare di un diritto reale: *actio legis Aquiliae*, *aquae pluviae arcendae*, *operis novi nuntiatio*, poste a tutela dell'integrità del diritto reale e, infine, non poteva in alcun modo alterare la destinazione economica della cosa, neppure migliorandola. A tutto ciò Riccobono contrappone l'innovazione giustiniana che viene a concepire l'usufrutto come uno *ius in corpore*, non come una *pars fundi*. Per giustificare un tale assunto cercò la dimostrazione di un nucleo di interpolazioni. E così per affermare che l'usufruttuario acquistava i frutti fin dal momento della separazione egli ritenne essere aggiunta compilatoria '*et fructuarii*' in D. 22.1.28 pr. (Gai. 2 *rer. cott.*), il medesimo procedimento doveva aver avuto luogo per affermare la concessione in via utile dell'*actio legis Aquiliae* e dell'*actio aquae pluviae arcendae*. La facoltà per l'usufruttuario di poter trasformare la destinazione economica della cosa e apportarvi migliorie è il frutto di un massiccio intervento compilatorio nella parte centrale di D. 7.1.13 (Ulp. 18 *ad Sab.*), testo nodale e problematico per la disciplina. Il fatto che l'usufruttuario per diritto giustiniano non debba più uniformarsi alla *consuetudo* del *paterfamilias*, ma osservi il criterio astratto

100 D. 7.1.1 (Paul. 3 *ad Vit.*): *Usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia.*

101 Riccobono 1911: 473.

dell'*arbitrium boni viri* è attribuibile alle alterazioni compilatorie di vari testi fra cui D. 7.1.9.6 e 7 (Ulp. 17 *ad Sab.*) e di D. 7.1.15.5 (Ulp. 18 *ad Sab.*).¹⁰²

Mi pare che, a differenza delle altre ricerche in tema di diritti reali finora esaminate, l'influenza dell'etica cristiana faccia capolino solo parzialmente e in modo sfumato come ragione sottesa al nuovo assetto giustiniano. Un riferimento a ciò lo si ritrova solo nella già citata conferenza berlinese, dove si rammenta che se i poteri in capo all'usufruttuario con Giustiniano si ampliarono, al contempo gli furono posti limiti nell'interesse sociale e per il vantaggio generale, quali ad esempio, non poter nuocere all'agricoltura né rendere deteriore il fondo.¹⁰³ Privilegiare gli interessi sociali e il vantaggio generale rispetto a quelli del singolo proprietario appare un riflesso dell'etica cristiana.¹⁰⁴

Come appena detto, l'originale lettura riccoboniana circa l'essenza dell'usufrutto ebbe notevole eco e ha finito per divenire un punto di confronto obbligato per la letteratura romanistica successiva. Definita "geniale" dallo stesso Pier Paolo Zanzucchi,¹⁰⁵ seguita nella cerchia degli allievi del maestro palermitano,¹⁰⁶ essa trovò accoglienza presso autorevoli romanisti,¹⁰⁷ mentre altri studiosi ne hanno sempre apprezzato l'originalità e la potente suggestione, pur non riuscendo a condividerla nella sue conclusioni generali.¹⁰⁸

6. La centralità nel diritto giustiniano

Il passaggio dal diritto romano classico a quello giustiniano fu, agli occhi di Riccobono, una riforma dell'intero sistema, un "profondo mutamento giuridico", che toccò i "principi basilari del diritto classico".¹⁰⁹ E questo non solo per l'ambito dei diritti reali di cui qui io mi occupo. Da un diritto classico eticamente orientato alla supremazia del singolo individuo, "un sistema di formazione naturalistica e umano nel senso genuino della parola",¹¹⁰ a un diritto, quello giustiniano, dove "è visibile l'aspirazione a fondare ordinamenti duraturi in armonia con i precetti dell'etica cristiana; a rendere il diritto più umano, sacrificando senza rimpianto la logica giuridica", un diritto che risulta avere

una superiorità innegabile sul diritto classico romano, cioè dal lato del sentimento, per il suo contenuto più umano, per l'affermazione del prin-

102 Per un'analisi delle posizioni giurisprudenziali sui criteri di valutazione degli obblighi dell'usufruttuario si veda di recente Santucci 2013: 139-160.

103 Il riferimento è a D. 7.1.13.5 (Ulp. 18 *ad Sab.*), ritenuto interpolato.

104 Riccobono 1909: 136.

105 Zanzucchi 1909: 512.

106 Sanfilippo 1960: 29-32; Biondi 1972: 309 e 309.56-57.

107 Buckland 1927: 332-334; Kaser 1939: 468-475.

108 Arangio-Ruiz 1908: 132.1; Pampaloni 1910: 151 s. e 151-152.5-6; De Ruggiero 1913: 36-38; Bonfante 1933: 69-72; Masson 1934: 16-24; Vaucher 1940: 16 s.; Grosso 1958: 46-53; Bretone 1962: 182 s. Una precisa rassegna della letteratura in argomento si rinviene in Wesener 1961: 1141-1145.

109 Riccobono 1917: 233.

110 Riccobono 1909: 140.

cipio di cooperazione e solidarietà, che costituiscono in sostanza i caratteri più salienti, o le tendenze più vive, del diritto moderno.¹¹¹

Il cristianesimo, quindi, venne a costituire il principale fattore di evoluzione interna del diritto romano, senza che le innovazioni di cui fu portatore il diritto giustiniano si potessero “riconnettere all’attività delle scuole orientali, o, più generalmente all’opera della dottrina”.¹¹²

Tale paradigma interpretativo, come abbiamo visto, è emerso con costanza nell’analisi precedentemente condotta su alcuni dei più significativi contributi del maestro palermitano nell’ambito dei diritti reali. Il discorso andrebbe allargato e inserito nella più ampia cornice del significato complessivo che il *Corpus iuris civilis* aveva assunto nel pensiero di Riccobono, ma tale intricato argomento esula dai compiti a me assegnati in questo Convegno. Nel concludere, tuttavia, mi permetto una rapsodica riflessione sul ruolo che il diritto giustiniano ricoprì nella visione di Riccobono.

La compilazione si presentava agli occhi dello studioso come un’opera complessa, frutto del precipitato di ordinamenti e regole spesso inconciliabili fra loro perché depositate in momenti storici diversi e dove la logica diretta e inflessibile dei giuristi romani venne orientata da Giustiniano alla luce dei principi opposti del nuovo diritto del sesto secolo; in una parola: “il sistema del diritto romano fu riprodotto nell’opera di Giustiniano, ma vuotato interamente del suo contenuto al cui posto furono collocati altri principi”. Ma l’operazione giustiniana non fu indolore agli occhi di Riccobono, in quanto i compilatori non poterono del tutto stravolgere i cardini del diritto precedente e così avvenne che “molti punti di diritto furono come luoghi maligni della nostra scienza, fomite di controversie implacabili” mentre “le riforme essenziali introdotte dal legislatore del VI secolo trascinarono una vita tribolata”.¹¹³

Accanto alla sensibilità storica che guidò Riccobono in siffatta ricostruzione evolutiva del diritto romano, con il supporto vigile della critica interpolazionistica, si affaccia e sembra coesistere un’impostazione che definirei ideologica e dogmatica al tempo stesso. Facile da scorgere questa differente impostazione in un nucleo di riflessioni che orbitano intorno a due punti fermi. Il primo rappresentato dall’idea, tutt’altro che storicamente orientata, di assumere il diritto romano come un corpo omogeneo di principi organici e coerenti poiché “le esigenze dommatiche impongono ciò in modo inderogabile” e in questa prospettiva “la fusione degli elementi classici e giustiniani appare inconcepibile”; il secondo che solo il diritto giustiniano, forte dei nuovi principi, possa costituire il fondamento del diritto moderno, come già avevano compreso i glossatori che con il metodo della conciliazione e delle distinzioni avevano cercato di “mettere in evidenza maggiore il diritto nuovo”.¹¹⁴

111 Riccobono 1917: 239.

112 Riccobono 1917: 234. In precedenza lo studioso aveva riconosciuto un ruolo non secondario alle influenze provinciali sul tardo diritto romano, sulla scorta delle indagini allora compiute da Ludwig Mitteis, cfr. Riccobono 1909: 124.

113 Riccobono 1917: 442.

114 Riccobono 1917: 442.

Nella naturale combinazione di questi due punti Riccobono assume come fonti del diritto giustiniano quelle “norme che fluiscono dai passi interpolati, considerati per sé stessi, cioè isolatamente, rispetto alle decisioni classiche”, mentre quest’ultime o l’interprete le riesce a piegare ed aggregare ai nuovi principi giustiniane, oppure, se del tutto antinomiche, vanno eliminate come “elementi storici antiquati”.¹¹⁵ Appare in Riccobono l’idea di una ‘funzione liberatoria’ dai tanti elementi del diritto romano classico che, pur essendo conservati nelle moderne codificazioni, risultano quali residui di una cultura giuridica tramontata, veri e propri “elementi morti”.¹¹⁶ Si viene così a immaginare una sorta di ‘Versteinerung’ del diritto romano classico, mutuando una felice immagine di Arthur Steinwenter e di Henryk Kupiszewski,¹¹⁷ da eliminare al fine “di restaurare la giurisprudenza, liberandola da inciampi e dibattiti innumerevoli ed aspri”, e per “preparare l’avvenire del nostro diritto”.¹¹⁸

Emerge, in definitiva, una lezione metodologica complessa e non priva, se vogliamo, anche di certa ambiguità. Accanto alla restituzione storicamente orientata dei due blocchi monolitici classico e giustiniano, Riccobono tende ad isolare, in modo quasi astratto e antistorico, un ipotetico diritto giustiniano ‘puro’, da prediligere in quanto superiore nei valori etici e fondamento dei diritti moderni.

Bibliografia

- Albertario 1935: Albertario E., *Introduzione storica allo studio del diritto romano giustiniano*, Milano 1935.
- Andrés Santos 2011: Andrés Santos F.J., *Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, in REHJ 33, 2011, 65-120.
- Arangio-Ruiz 1908: Arangio-Ruiz V., *La struttura dei diritti su cosa altrui in diritto romano*, in AG 82, 1909, 418-469.
- Arangio-Ruiz 1977: Arangio-Ruiz V., *Gli studi di storia del diritto romano, ora in Scritti di diritto romano*, IV, Camerino 1977, 141-156.
- Arangio-Ruiz 1978: Arangio-Ruiz V., *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1978¹⁴.
- Bartocci 2012: Bartocci U., *Salvatore Riccobono il diritto romano e il valore politico degli Studia Humanitatis*, Torino 2012.
- Baviera 1912: Baviera G., *Concetto e limiti dell’influenza del Cristianesimo sul diritto romano*, in *Mélanges P.F. Girard*, I, Paris 1912, 67-121.
- Baviera 1935: Baviera G., *La codificazione giustiniana e il Cristianesimo, in Atti del Congresso internazionale di Diritto romano (Roma-Bologna 17-27 aprile 1933)*, II, Pavia 1935, 125-128.

115 Riccobono 1917: 244 s. e 244-245.206.

116 Riccobono 1917: 443.

117 Kupiszewski 1985: 181.

118 Riccobono 1917: 443.

- Baviera 1936: Baviera G., *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL del suo insegnamento*, I, Palermo 1936, XIX-CVIII.
- Biondi 1952: Biondi B., *Il diritto romano cristiano*, I-II, Milano 1952.
- Biondi 1954: Biondi B., *Il diritto romano cristiano*, III, Milano 1954.
- Biondi 1959: Biondi B., *Comunione (diritto romano)*, in *NNDI* 3, Torino 1959, 855-857.
- Biondi 1965a: Biondi B., *Salvatore Riccobono* [1959], ora in *Scritti giuridici*, IV, Milano 1965, 781-793.
- Biondi 1965b: Biondi B., *Scritti giuridici*, I, Milano 1965, 543-717.
- Biondi 1972: Biondi B., *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1972⁴.
- Bonfante 1909: Bonfante P., *Storia del diritto romano*, Milano 1909².
- Bonfante 1933: Bonfante P., *Corso di diritto romano*, III. *Diritti reali*, Roma 1933.
- Bonfante 1966: Bonfante P., *Istituzioni di diritto romano, ristampa della decima edizione (con prefazione di E. Albertario)*, Torino 1966¹⁰.
- Branca 1958: Branca G., voce *Accessione*, in *ED* 1, Milano 1958, 261-272.
- Bretone 1962: Bretone M., *La nozione romana di usufrutto*, I *Dalle origini a Diocleziano*, Napoli 1962.
- Carrelli 1943: Carrelli O., *A proposito di crisi del diritto romano*, in *SDHI* 9, 1943, 1-20.
- Chiazzese 1939: Chiazzese L., in *Ricordo delle onoranze tributate a Salvatore Riccobono dalla R. Università di Palermo il 28 novembre 1936 - XV*, in *AUPA* 18, 1939, XLII-LVIII.
- Chiazzese 1931: Chiazzese L., *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee*, in *AUPA* 16, 1931 (sed 1933), 3-554.
- Chiazzese 1948: Chiazzese L., *Cristianesimo e diritto*, in *BIDR* 51-52, 1948, 222-237.
- Chiazzese 1961: Chiazzese L., *Introduzione allo studio del diritto romano*, Palermo 1961³.
- De Ruggiero 1913: De Ruggiero R., *Usufrutto e diritti affini. Corso di lezioni*, Napoli 1913.
- Eisele 1886: Eisele F., *Zur Diagnostik der Interpolationen in den Pandekten und im Codex*, in *ZRG RA* 7, 1886, 15-31.
- Girard 1929: Girard P.-F., *Manuel élémentaire de droit romain*, Paris 1929⁸.
- Gradenwitz 1886: Gradenwitz O., *Interpolationen in den Pandekten*, in *ZRG RA* 7, 1886, 45-84.
- Gradenwitz 1887: Gradenwitz O., *Interpolationen in den Pandekten. Kritische Studien*, Berlin 1887.
- Grosso 1958: Grosso G., *Usufrutto e figure affini nel diritto romano*, Torino 1958².

- Guarino 1993: Guarino A., *Salvatore Riccobono*, in *Labeo* 4, 1958, 185-189, anche in *Pagine di diritto romano*, II, Napoli 1993, 43-49 (da cui si cita).
- Guarneri Citati 1926: Guarneri Citati A., *Il ripristino della proprietà sull'alveo derelitto in diritto romano*, in *AUMC* 1, 1926, 107-138.
- Guarneri Citati 1936: Guarneri Citati A., *Elenco delle interpolazioni segnalate da S. Riccobono*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL del suo insegnamento*, I, Palermo 1936, xciii-ciii.
- Kaser 1939: Kaser M., *Geteiltes Eigentum im älteren römischen Recht*, in *Festschrift Paul Koschaker*, I, Weimar 1939, 445-478.
- Kupiszewski 1985: Kupiszewski H., *Continuità del diritto*, in *Studia iuridica* 12, 1985, 181-184.
- Lauria 1980: Lauria M., *Nota di lettura*, in Riccobono S., *Sommario delle lezioni d'istituzioni di diritto romano*, Napoli 1980, v-viii.
- Maddalena 1970: Maddalena P., *Gli incrementi fluviali nella visione giurisprudenziale classica*, Napoli 1970.
- Maganzani 1997: Maganzani L., *I fenomeni fluviali e la situazione giuridica del suolo rivierasco: tracce di un dibattito giurisprudenziale*, in *Jus* 44 (settembre-dicembre), 1997, 342-390.
- Mantello 1998: Mantello A., *Nota di lettura*, in Orestano R., *Scritti*, I, Napoli 1998, xv-Lxxi.
- Marrone 2003a: Marrone M., *Salvatore Riccobono* [1990], anche in *Scritti giuridici*, II, Palermo 2003, 855-867 (da cui si cita).
- Marrone 2003b: Marrone M., *Romanisti professori a Palermo*, in *Index* 25, 1997, 587-614 (da cui si cita), anche in *Scritti giuridici*, II, Palermo 2003, 871-900.
- Masson 1934: Masson P., *Essai sur la conception de l'usufruit*, in *RH* 13, 1934, 1-47.
- Meylan 1932: Meylan Ph., *Fructus sine usu et actus sine itinere*, in *Studi in memoria di Aldo Albertoni*, I, Padova 1932, 97-142.
- Nardoza 2012: Nardoza M., «*Il problema della storia dei giuristi romani nella romanistica italiana fra Ottocento e Novecento*», in Baldus Chr. et al. (a cura di), *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen / Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani. Atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011)*, Trento 2012, 663-721.
- Orestano 1981: Orestano R., *'Diritto'. Incontri e scontri*, Bologna 1981.
- Orestano 1987: Orestano R., *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987³.
- Pacchioni 1918: Pacchioni G., *Corso di diritto romano*, I, Torino 1918².
- Padelletti 1886: Padelletti G., *Storia del diritto romano manuale ad uso delle scuole, con note di Pietro Cogliolo*, Firenze 1886².

- Pampaloni 1910: Pampaloni M., *Il concetto classico dell'usufrutto*, in BIDR 22, 1910, 109-154.
- Perozzi 1928: Perozzi S., *Istituzioni di diritto romano*, I, Roma 1928².
- Pinna Parpaglia 1973: Pinna Parpaglia P., *Aequitas in libera republica*, Milano 1973.
- Riccobono 1893: Riccobono S., *Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium* [1893], ora in *Scritti di diritto romano*, I, Palermo 1957, 1-44.
- Riccobono 1898: Riccobono S., *La dottrina dell'alveo abbandonato*, in *Studi giuridici dedicati e offerti a F. Schupfer*, I, Torino 1898, 215-228.
- Riccobono 1905: Riccobono S., *Sull'usus*, in *Studi di diritto romano, di diritto moderno e di storia del diritto pubblicati in onore di Vittorio Scialoja nel XXV anniversario del suo insegnamento*, I, Milano 1905, 581-603.
- Riccobono 1909: Riccobono S., *L'influenza del Cristianesimo nella codificazione di Giustiniano*, in *Scientia* 5, 1909, 122-152.
- Riccobono 1911: Riccobono S., *Istituzioni di diritto romano*, Palermo 1911.
- Riccobono 1913: Riccobono S., *Dalla Communio del diritto quiritario alla comproprietà moderna*, in Vinogradoff P. (ed.), *Essays in legal history read before the International Congress of Historical Studies held in London in 1913*, Oxford 1913, 33-119.
- Riccobono 1917: Riccobono S., *Dal diritto romano classico al diritto moderno. A proposito del fr. 14 D. X, 3 Paulus III 'ad Plautium'*, in AUPA 3-4, 1917, 165-730, anche in *Scritti di diritto romano*, II (*Dal diritto romano classico al diritto moderno. A proposito di D. 10, 3, 14 [Paul. 3 ad Plautium]*), Palermo 1964 (da cui si cita).
- Riccobono 1922: Riccobono S., *Dies e condicio nella costituzione della servitù su fondi italici e provinciali (fr. 4 D. VIII, 1)*, in TR 3, 1922, 333-362.
- Riccobono 1935: Riccobono S., *L'influenza del Cristianesimo sul diritto romano*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano (Bologna e Roma xvii-xxvii aprile mcmxxxiii)*, Roma, II, Pavia 1935, 59-78.
- Riccobono 1947: Riccobono S., *Le mie colpe*, in BIDR 49-50, 1947, 30-45.
- Riccobono 1948: Riccobono S., *Mala fides superveniens nocet. Prolegomena huius principii in iure Romanorum*, in *Apollinaris* 21, 1948, 25-35.
- Riccobono 1949: Riccobono S., *Lineamenti della storia delle fonti e del diritto romano*, Milano 1949.
- Roberti 1935: Roberti M., *Cristianesimo e collezioni giustinianee. – Dissertazione preliminare*, in *Cristianesimo e diritto romano*, Milano 1935, 1-64.
- Sanfilippo 1960: Sanfilippo C., *Servitutes personarum. Corso di diritto romano. Parte prima*, Catania 1960².
- Santucci 2012: Santucci G., *La scienza romanistica tedesca vista dall'Italia: il «dogma» della fungibilità dei giuristi romani*, in Baldus Chr. et al. (a cura di), *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen / Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi ro-*

- mani. *Atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011)*, Trento 2012, 133-158.
- Santucci 2013: Santucci G., *Il giudizio del vir bonus nel diritto di usufrutto*, in Lovato A. (a cura di), *Vir bonus. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica. Incontro di studio Trani, 28-29 ottobre 2011*, Bari 2013, 139-160.
- Santucci 2016: Santucci G., «Decifrando scritti che non hanno nessun potere». *La crisi della romanistica fra le due guerre*, in Birocchi I., Brutti M. (a cura di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino 2016, 63-102.
- Sargenti 2011: Sargenti M., *Il regime dell'alveo derelitto nelle fonti romane*, in BIDR 68, 1965, 195-273, anche in *Scritti (1947-2006)*, Napoli 2011, 637-706 (da cui si cita).
- Scialoja 1928: Scialoja V., *Teoria della proprietà nel diritto romano. Lezioni ordinate curate edite da P. Bonfante*, I, Roma 1928.
- Silli 1980: Silli P., *Mito e realtà dell'«aequitas christiana». Contributo alla determinazione del concetto di «aequitas» negli atti degli «scrinia» costantiniani*, Milano 1980.
- Talamanca 1982: Talamanca M., *Esperienza scientifica diritto romano, in Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia. Messina-Taormina 3-8 novembre 1981*, Milano 1982, 677-784.
- Talamanca 1988: Talamanca M., *Un secolo di «Bullettino»*, in BIDR 91, 1988, IX-CXVII.
- Troplong 1843: Troplong R.T., *De l'influence du Christianisme sur le droit civil des Romains*, Paris 1843.
- Varvaro 2013: Varvaro M., *Riccobono Salvatore sr.*, in DBGI II, Bologna 2013, 1684-1688.
- Varvaro 2016: Varvaro M., *Riccobono, Salvatore*, in DBI 87, Roma 2016, 394-397.
- Varvaro 2019: Varvaro M., *Salvatore Riccobono tra il 'genio di Roma' e il fascismo. Parte I*, in BIDR 113, 2019, 93-114.
- Vaucher 1940: Vaucher R., *Usufruit et pars dominii. Étude sur la notion romaine de l'usufruit considéré par rapport à la propriété*, Lausanne 1940.
- Wesener 1961: Wesener G., *Usus fructus*, in PWRE IX.A t. 1, Stuttgart 1961, coll. 1137-1176.
- Windscheid 1925: Windscheid B., *Diritto delle Pandette* (trad. ital.), I, Torino 1925.
- Zanzucchi 1909: Zanzucchi P., *Rivista della letteratura romanistica italiana 1907-1908*, in ZRG RA 30, 1909, 509-520.

Editorial and publishing policies

Publishing proposals are to be submitted to the Director of the *History, Law & Legal History* series (director.hllh@unipa.it).

One or two Reviewers will evaluate each proposal by means of a double-blind peer-review process. If a revision of the work is requested, the Referees will ascertain if the Author has made the requested changes. If there are inconsistencies with the latter, the work will be submitted to the Scientific Board for a final evaluation.

On submission of their work, the Authors will declare that it is an original piece of work, which does not breach intellectual property or other rights. The Authors must also ensure that their book or chapter does not contain any libellous matter or violate any copyright or other intellectual property rights. The Authors are obliged to cite content from other appropriate sources in order to avoid plagiarism.

The Reviewers will behave in a fair and impartial manner; they will review the material in a timely manner and assist in improving the quality of a submitted proposal or typescript by reviewing the material with care, consideration and objectivity. The Reviewers will inform the Editorial board of any published or submitted content, which is similar to the material under review, or of any suspected plagiarism; they will also maintain the confidentiality of any information or material submitted during the review process.

The Director will: act in a fair and balanced way when carrying out their duties; devoid of discrimination; manage submissions in a timely manner; and treat all material as confidential. They will also provide guidance to the Authors regarding the expectations of the publication and the decision-making process regarding which books to publish, in turn is based on the quality and suitability for the said series.

HISTORY, LAW & LEGAL HISTORY

1. Raimondo Santoro, *Per la Storia dell'obligatio I.*, 2020.
2. Mario Varvaro (a cura di), *L'eredità di Salvatore Riccobono*, 2020.

Finito di stampare nel mese di
dicembre 2020
presso
Fotograph s.r.l.
Palermo

Editing e typesetting
Paragraphics Soc. Coop.

Progetto editoriale e grafico
Luminita Petac
Paragraphics Soc. Coop.
per conto di NDF